



TRIBUNALE DI CAGLIARI, 7 gennaio 2019, n. 2

Il consumatore ha diritto, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di conformità, al risarcimento del danno non patrimoniale laddove dimostri in giudizio il mancato raggiungimento del proprio interesse non patrimoniale da questo indicato o implicitamente e oggettivamente deducibile dalla natura del bene venduto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In virtù di ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* depositato in data *omissis* e di pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Tizio ha convenuto in giudizio Caio, in particolare, esponendo:

d'aver acquistato dallo stesso Caio, titolare della ditta individuale *omissis*, un servoscala a pedana marca *omissis* provvisto di sistema di trazione ad aderenza, azionato da un motore auto frenante, di meccanismo di ribaltamento motorizzato della pedana e di doppia barra di sicurezza, con corresponsione del prezzo di euro 9.256,00, inclusa iva al 4%: sistema che avrebbe consentito ad esso ricorrente di far salire al figlio *omissis*, gravemente disabile e incapace di deambulare autonomamente, tre rampe di scale all'interno dell'abitazione;

che, poco dopo l'installazione, avvenuta il *omissis*, il macchinario presentava ripetuti difetti di funzionamento che rendevano necessari gli interventi di un tecnico e la sostituzione della scheda elettronica del servoscala;

che, in data *omissis*, dopo l'ennesimo intervento, il tecnico affermava la necessità di sostituire il motorino che azionava l'apertura delle barre di sicurezza, rinviando ad un successivo appuntamento, peraltro non seguito da ulteriori contatti;

che *Caio*, solo con nota in data *omissis*, si dichiarava disposto a eseguire l'intervento in garanzia subordinandolo, peraltro, al saldo del prezzo, di fatto avvenuto con bonifico di euro 2.056,00 dal *omissis*;

che malgrado un ulteriore intervento, il giorno *omissis*, la “*pedana si fermava nuovamente a metà della scala per il distacco dal corrimano-rotaia di guida in acciaio, di un pezzo metallico con annessi fili elettrici che dava luogo alla formazione di scintille e all'immediato blocco del macchinario*”;



che, a seguito di comunicazioni inoltrate per conoscenza alla *omissis*, Caio, in data *omissis*, intervenuto in compagnia di un tecnico, riscontrava la necessità di sostituire il motore che azionava il meccanismo di ribaltamento della pedana senza peraltro dar seguito, malgrado l'ulteriore diffida rivoltagli il *omissis* successivo, all'impegno assunto;

Caio, nel costituirsi, pur riconoscendo d'aver effettuato ripetuti interventi sulla macchina da lui venduta all'attrice, al fine di eliminare evidenti difetti di funzionamento, ha circoscritto le vicende oggetto di possibile contrasto a quelle occorse a far data dal *omissis*.

Ha conseguentemente affermato:

che al difetto del solo motore che azionava il ribaltamento della pedana sarebbe stato possibile ovviare, effettuando tale ribaltamento manualmente e con minimo sforzo;

che l'ordine di un motore in sostituzione di quello inutilizzabile è stato evaso con notevole ritardo, poiché all'invio del pezzo da sostituire si è provveduto solo nel *omissis*;

di non aver mancato, nell'attesa di poter effettuare la sostituzione del motore, di intervenire sul meccanismo e verificare la possibilità di sblocco e ribaltamento manuale della pedana.

Ha quindi contestato la sussistenza delle condizioni della proposta domanda di risoluzione contrattuale che presuppone una peculiare gravità dell'inadempimento, tale non potendosi considerare il malfunzionamento della pedana; ha rilevato la non colpevolezza dell'asserito inadempimento, attese le difficoltà soggettive, anche da problemi di natura personale e dalla limitata entità dell'impresa, ed ha da ultimo proposto la domanda di regresso nei confronti della X S.r.l. per essere i difetti del servoscala ascrivibili a difetti di fabbricazione.

X S.r.l., ritualmente evocata in giudizio, nel costituirsi, ha contestato il fondamento della domanda ed ha assunto che i problemi dal servoscala non erano di certo da ricondurre a vizi o a difetti di costruzione ma piuttosto a problemi di montaggio e/o installazione, come tali ascrivibili esclusivamente alla ditta *omissis*.

Il procedimento, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento di X S.r.l., è stato riassunto dall'attrice nei confronti di Caio e dell'amministrazione del fallimento di X S.r.l.

Caio, in tale fase, ha richiamato il contenuto dei precedenti atti difensivi; l'amministrazione del fallimento ha, dal canto suo, eccepito l'improcedibilità e/o l'improponibilità delle domande svolte nei propri confronti.

La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione *omissis*.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Le vicende che hanno dato luogo alla controversia emergono con sufficiente chiarezza dall'accordo transattivo trasfuso dalle parti, per tramite dei rispettivi legali, nel verbale d'udienza del *omissis*, dal quale risultano:

l'impegno di Caio e della X S.r.l. ad effettuare le operazioni di ripristino della piena funzionalità ed efficienza del macchinario della *omissis* in data da concordare non successiva al *omissis*;

la consegna da parte di Caio al proprio legale di un assegno circolare non trasferibile intestato a Tizio dell'importo di euro 2.500,00 a garanzia del pagamento delle spese legali e dei danni da esse subiti per i fatti di cui è causa;

l'impegno della X S.r.l. di emettere in favore di Caio una nota di credito per l'importo di euro 1.250,00 entro e non oltre quindici giorni dal pagamento della *omissis* della somma di euro 2.500,00;

la rinuncia da parte di Tizio, ad avvenuto pagamento, all'azione proposta nei confronti di Caio e rinuncia da parte di quest'ultimo dell'azione nei confronti della X S.r.l.

Il fatto che l'accordo transattivo non sia stato attuato, per non avere Caio provveduto a riparare il servoscale, non priva le dichiarazioni a verbale di valore indiziario, alla stregua del noto principio secondo il quale le dichiarazioni contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione, ma possono appunto fornire elementi indiziari.

È del resto appena il caso di sottolineare come, nella comparsa di costituzione, lo stesso convenuto abbia riconosciuto l'esistenza di un malfunzionamento del motore che azionava il meccanismo di ribaltamento della pedana, sia pure assumendo che a tale inconveniente avrebbe potuto ovviarsi manualmente e con minimo sforzo.

E appunto in ragione di ciò, lo stesso Caio ha contestato la sussistenza dei requisiti per una risoluzione del contratto, avendo questa come presupposto una peculiare gravità dell'inadempimento o comunque, alla stregua di quanto previsto dall'art. 130 del cod. cons., una non lieve entità del difetto.

Sarebbe risolutivo il fatto che l'attrice, con la prima memoria *ex art.* 183, comma VI, c.p.c. abbia denunciato la totale inutilizzabilità del servoscala, per aver cessato di funzionare il meccanismo di salita/discesa, e che tale fatto non sia stato oggetto di contestazione: costituisce infatti principio pacifico quello secondo il quale i fatti sopravvenuti, qualora incidano sulle condizioni dell'azione, debbono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 130 cod. cons. hanno comunque valore conclu-



dente sia gli inconvenienti derivati dal malfunzionamento del macchinario, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale l'acquisto era stato effettuato, sia il fatto che il venditore non abbia provveduto in modo risolutivo alle riparazioni o alle sostituzioni entro congruo termine.

Ed infatti, in un bene destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche, e destinato a sopperire alle gravi deficienze deambulatorie di un minore, il meccanismo di risalita e il funzionamento delle pedane sono sicuramente qualità normali, anzi essenziali; ed ai sensi dell'art. 129 cod. cons. non sono conformi al contratto sia i beni non idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo (art. 129, comma 2, lett. a) sia i beni che non presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene.

Il convenuto, per il vero, non ha mancato di addurre a propria giustificazione sia il fatto che l'ordine fu inoltrato alla X S.r.l. con notevole ritardo, e il pezzo da sostituire fu evaso solo nel periodo *omissis*, sia i seri problemi di salute che avrebbero condizionato pesantemente la propria attività lavorativa, con conseguente "sostanziale sospensione dell'impresa".

Peraltro, la X S.r.l. ha decisamente smentito l'assunto di un ritardo nell'invio del pezzo, documentandone la spedizione con DDT del *omissis* e il recapito il successivo *omissis*; e non vi è prova che i periodi di degenza abbiano impedito a Caio di effettuare in maniera adeguata le riparazioni cui era tenuto e si era comunque impegnato ad eseguire; non vi è prova che egli abbia assunto i relativi impegni nella consapevolezza, in base alla comune esperienza, di poter fare fronte ad essi, né infine vi è prova che gli interventi da effettuare non avrebbero potuto essere curati dal personale addetto all'impresa, la cui esistenza è comprovata dalla visura camerale agli atti di causa.

Ed infatti, se per un verso l'impossibilità della prestazione derivante da una causa non imputabile al debitore – che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., esclude la responsabilità del debitore stesso per inadempimento – non si identifica con una semplice maggiore difficoltà di adempiere ma con una assoluta impossibilità, oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito, per altro verso il contraente ha l'onere di controllare la propria attitudine all'adempimento delle obbligazioni assunte: ne consegue che egli è senz'altro in colpa ove contragga, senza avere la consapevolezza, in base alla comune diligenza, di poter mantenere gli impegni assunti e può invocare l'esonero da responsabilità solo per quei fatti che non erano superabili o non erano prevedibili.

Sono quindi meritevoli di accoglimento le domande di risoluzione del contratto stipulato con Caio, avente per oggetto la compravendita del macchinario servoscala a pedana

JUS CIVILE



mod. *omissis* e di conseguente condanna dello stesso Caio alla restituzione del prezzo versato pari a euro 9.256,00, iva inclusa, oltre gli interessi legali dal pagamento fino alla effettiva restituzione.

In ordine alla domanda diretta a conseguire il risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 5.000, derivati all'attrice dal mancato adempimento all'obbligo di riparazione/sostituzione del macchinario difettoso, si osserva che è sicuramente vero che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, pur diverso dall'integrità psicofisica.

In concreto, se può ritenersi provato che un non corretto funzionamento di un servoscala è lesivo del diritto di proprietà ed è indubbio che costituisce fonte di disagio, secondo l'*id quod plerumque accidit*, soprattutto per quanti, in ragione della età o di specifiche patologie, non possano fare affidamento sulle proprie forze fisiche per salire (o scendere) a piedi le scale, ciò non appare sufficiente per riconoscere *a priori* l'esistenza di un vero e proprio "danno esistenziale".

Sebbene, infatti, sia ormai acquisito il riconoscimento del danno non patrimoniale, inteso come danno conseguente alla lesione di valori inerenti alla persona e non solo come "danno morale soggettivo", occorre pur sempre la prova che il mal funzionamento del servoscala abbia effettivamente pregiudicato la salute dell'attrice, o comunque la sua vita sociale: il che non risulta.

...*Omissis*

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:

dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la risoluzione del contratto stipulato da Tizio con Caio, avente per oggetto la compravendita del macchinario servoscala a pedana mod. *omissis*;

per l'effetto, condanna lo stesso Caio a restituire a Tizio il prezzo versato pari a euro 9.256,00, iva inclusa, oltre gli interessi legali dal pagamento fino alla effettiva restituzione;

rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore;

...*Omissis*.



RICCARDO LAZZARDI

Dottore in Giurisprudenza – Università di Cagliari

BREVI CENNI IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI NELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO

SOMMARIO: 1. Il caso deciso. – 2. Il contenuto del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. alla luce delle quattro 'sentenze gemelle' delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008. – 3. Il problema del risarcimento nella vendita dei beni di consumo. – 4. La soluzione del Tribunale.

1. – Al fine di poter effettuare alcune considerazioni sulla decisione del Tribunale di Cagliari in relazione alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dai vizi della cosa, appare opportuno analizzare, in via preliminare, il caso di specie.

In forza di contratto di compravendita Caio aveva acquistato un servoscala a pedana al fine di consentire al figlio dodicenne, gravemente disabile, di salire le rampe di scale fino al piano dell'abitazione.

Successivamente al montaggio ed all'installazione, il macchinario aveva presentato ripetuti difetti di funzionamento, i quali avevano reso necessario un intervento da parte di un tecnico.

Pur con l'intervento del tecnico, tuttavia, «la pedana si fermava nuovamente a metà della scala per il distacco dal corrimano-rotaiola di guida in acciaio, di un pezzo metallico con annessi fili elettrici che dava luogo alla formazione di scintille e all'immediato blocco del macchinario».

Tizio aveva quindi domandato la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo versato ed il risarcimento del danno in conseguenza del mancato adempimento all'obbligo di riparazione e sostituzione del macchinario difettoso.

Si deve rilevare che, durante il giudizio, Tizio aveva stipulato con Caio e con la X S.r.l. una transazione¹ in base alla quale il convenuto e la X S.r.l. si erano impegnati al

¹ Sull'istituto della transazione in genere vd., senza pretesa di esaustività, E. VALSECCHI, *Transazione e*



fine di effettuare le operazioni di ripristino della piena funzionalità ed efficienza del macchinario. Il convenuto si era impegnato a consegnare al proprio legale un assegno circolare non trasferibile intestato a Tizio dell'importo di euro 2.500,00 a garanzia del pagamento delle spese legali e dei danni da esso subiti, la X S.r.l. si era impegnata a emettere in favore di Caio una nota di credito per l'importo di euro 1.250,00 entro e non oltre quindici giorni dal pagamento in favore di Tizio della somma di euro 2.500,00. L'attore, ad avvenuto pagamento, si era impegnato a rinunciare all'azione proposta nei confronti di Caio e quest'ultimo si era impegnato a rinunciare all'azione nei confronti della X S.r.l.

Tale accordo transattivo non era stato attuato poiché Caio non aveva provveduto a riparare il servoscala.

Caio, al momento della costituzione, oltre alla contestazione avverso la sussistenza delle condizioni per la domanda di risoluzione contrattuale e rilevata la non colpevolezza dell'asserito inadempimento, aveva proposto domanda di regresso contro la X S.r.l.

Di converso, la X S.r.l. aveva contestato il fondamento della domanda di regresso asserendo come i vizi fossero riconducibili a problemi di montaggio e, pertanto, ascrivibili alla ditta di Caio.

Orbene, si può immediatamente osservare come Tizio abbia dimostrato in giudizio sia la totale inutilizzabilità del servoscala sia il fatto che il venditore non abbia provveduto in modo risolutivo alle riparazioni o alle sostituzioni entro un congruo termine.

Al contrario, la giustificazione di Caio tesa a dimostrare sia il ritardo dell'ordine da parte della X S.r.l. – smentito dalla società in corso di causa – sia i problemi di salute che

negozio d'accertamento, in *Riv. dir. comm.*, 1944, I, 181 ss.; ID., *Transazione, trascrizione e diritti dei terzi*, in *Riv. Dir. comm.*, 1948, I, 413 ss.; S. PUGLIATTI, *Della transazione*, in *Comm. cod. civ.* diretto da D'Amelio e Finzi, *Libro delle obbligazioni*, II, Firenze, 1949, 448 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *La transazione*, Napoli, 1956, 97 ss.; ID., *Nozione della transazione*, in *Saggi di diritto civile*, I, Napoli, 1961, 287 ss.; R. NICOLÒ, *Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione*, in *Raccolta di scritti*, I, Milano, 1980, 383 ss.; E. MINERVINI, *Transazione e cessazione della comunione*, in *Riv. Dir. comm.*, 1987, II, 45 ss.; ID., *Della transazione*, in *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*² a cura di P. Perlingieri, Libro IV, *Delle obbligazioni*, t. 2, Bologna-Napoli, 1991, 1607 ss.; ID., *La conciliazione amministrata delle camere di commercio*, in *I contratti di composizione delle liti*, I, a cura di E. Gabrielli e F.P. Luiso, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2005, 242 ss.; G. GITTI, *L'oggetto della transazione*, Milano, 1999, *passim*; ID., *La transazione*, in *I contratti di composizione delle liti*, I, a cura di E. Gabrielli e F.P. Luiso, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2005, 69 ss.; S. MONTICELLI, *Patologia del contratto e negoziazioni compositive della lite*, in *Studi in onore di Ugo Majello* a cura di M. Comporti e S. Monticelli, II, Napoli, 2005, 235 ss. Sulla natura del contratto della transazione cfr. in particolare E. MINERVINI, *Delle obbligazioni*, cit., 1612 ss.



avrebbero pregiudicato la propria attività lavorativa, non è risultata per il giudice sufficiente a provare la mancanza di colpa.

Infine, con riferimento alla domanda diretta a conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali derivati all'attrice dal mancato adempimento all'obbligo di riparazione/sostituzione, Tizio non è riuscito a dimostrare come il malfunzionamento del servoscala abbia effettivamente pregiudicato la salute del figlio dodicenne dell'attore.

2. – Nell'affrontare la complessa questione della risarcibilità dei danni non patrimoniali legati all'inadempimento della obbligazione derivante dalla vendita dei beni di consumo, risulta opportuno soffermarsi, più in generale, sull'evoluzione della nozione di danno non patrimoniale e della sua risarcibilità in caso di inadempimento. Invero, com'è noto, sino a poco più di un decennio fa non era affatto chiaro se dall'inadempimento contrattuale potessero derivare pregiudizi non patrimoniali.

In tale direzione, nodali si sono rivelati i principi espressi dalla Corte di Cassazione, dapprima con le due 'sentenze gemelle' del 31 maggio 2003, che, considerata la previsione dell'art. 1174 cod. civ. secondo cui nell'ambito delle obbligazioni contrattuali possono assumere rilevanza gli interessi di natura non patrimoniale, hanno sancito il superamento dei tradizionali limiti di cui all'art. 2059 cod. civ., e successivamente con le quattro sentenze a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, con cui è stata chiarita la lettura costituzionalmente orientata di quest'ultimo articolo².

² Il danno alla sfera non patrimoniale ha da sempre presentato diverse questioni e problematiche. Nel vecchio codice civile del 1865 mancava una norma speculare all'art. 2059 cod. civ. Fino agli inizi del Novecento, essendo mancante una norma che limitasse la risarcibilità del danno non patrimoniale alle sole ipotesi previste dalla legge, si considerava riparabile anche il danno non patrimoniale comprensivo della lesione della salute e dell'integrità morale. In seguito, le S.U. della Corte di Cassazione (cfr. sent., 20 ottobre 1924, in *Giur. it.*, 1924, I, 1, p. 952) sancirono la limitazione della risarcibilità del danno morale 'puro' ai casi previsti dalla legge. Nel 1930, con l'entrata in vigore del Codice Rocco, all'art. 185 cod. pen., venne sancita la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da qualunque reato. L'art. 2059 cod. civ. entrò in vigore con la promulgazione del codice civile nel 1942, disponendo la previsione del danno non patrimoniale «... solo nei casi determinati dalla legge»: casi che si riducevano alla sola ipotesi di cui all'art. 185 cod. pen. Deve essere aggiunto, peraltro, che in questa fase la nozione di danno non patrimoniale era intesa in senso estensivo, in modo da comprendere sia il turbamento emotivo sia ogni altra offesa a beni non patrimoniali. La lettura ampia dell'art. 2059 cod. civ. aveva, tuttavia, il *deficit* di rendere il sistema risarcitorio contraddittorio e iniquo. A fronte di tali problematiche, con una prima sentenza costituzionale del 1979 il Giudice delle leggi affermava la legittimità costituzionale della limitazione di cui al combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., mentre con una seconda, storica, sentenza del 1986 pronunciata dalla Corte Costituzionale il medesimo sanciva che l'art. 2059 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 185 cod. pen. riguardava unicamente i danni morali subiettivi, travasando i pregiudizi dei diritti fondamentali



Mediante le pronunce del 2003, il cosiddetto sistema tripartito della responsabilità civile, costituito dalle figure del danno patrimoniale, danno morale e danno biologico ed esistenziale, inaugurato dalla Corte Costituzionale nel 1986, è stato stravolto³.

I giudici di legittimità hanno difatti seguito un *iter* logico fondato sull'ampia categorizzazione del danno non patrimoniale, inclusiva di qualunque ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.

Su tali presupposti è stato sancito che l'art. 2059 cod. civ., nel disporre il risarcimento

nella sfera operativa dell'art. 2043 cod. civ. Dal sistema così delineato emergeva di fianco al danno patrimoniale ed al danno morale (considerati danni-conseguenza) il danno biologico (ritenuto danno-evento) al quale poi si sarebbe affiancato successivamente il c.d. danno esistenziale – danno-evento slegato dalla lesione del bene salute ed esteso alla lesione di altri diritti fondamentali della persona ai sensi dell'art. 2 Cost. – distinto dal danno morale subiettivo poiché consistente non già in un 'sentire', bensì in un 'non fare'. I confini incerti della nuova figura avevano comportato la nascita di diverse posizioni che si differenziavano nell'approccio, limitato ai diritti fondamentali della persona per alcuni (c.d. approccio eventistico), aperto verso l'atipico per altri (c.d. approccio consequenzialistico) e a metà tra i due approcci per altri ancora. Nel 2003, la Corte di Cassazione, con due sentenze, oltre a riconosce come acquisita dall'ordinamento una nozione lata di 'danno non patrimoniale', inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, aveva altresì incluso nell'area del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. il danno esistenziale da lesione di beni fondamentali della persona costituzionalmente tutelati ed il danno biologico. Dunque, al risarcimento del danno patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si affiancava il risarcimento del danno non patrimoniale che, con queste due pronunce, trovava protezione nel disposto di cui all'art. 2059 cod. civ. Tale orientamento è stato, infine, limato dall'ultime importanti risposte che le S.U. della Cassazione, nel 2008, hanno dato a otto quesiti posti con riferimento al nuovo assetto del danno non patrimoniale. Queste hanno chiarito che il danno non patrimoniale è una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. La tutela risarcitoria è, allora, riconosciuta laddove il pregiudizio sia conseguenza di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento vigente, il quale è costituito anche dalle convenzioni internazionali: segnatamente ai pregiudizi di tipi esistenziali, in assenza di reato, sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Cfr. F. CARINGELLA-L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, Roma, 2018, 1483 ss.; V. TOMARCHIO, *Il danno non patrimoniale da inadempimento*, Napoli, 2009, 3 ss.; F. GALGANO, *I fatti illeciti e gli altri fatti*, in *Trattato di diritto civile*, 2, Padova, 2009, 1039 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5. *La responsabilità*², Milano, 2012, 189 ss.

³ Vd. Cass., sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Corr. giur.*, 2003, 1017 ss. Per S. RUPERTO, in *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, in *Libro IV Delle Obbligazioni* cura di C. Curcuruto e S. Ruperto, t. XII, Milano, 2005, 7947, con la suddetta sentenza si sarebbe affermato in modo stabile il principio secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. conduce la tutela al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico, del danno morale soggettivo e dei pregiudizi ulteriori, costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente garantito. Evidenzia, inoltre, P. RESCIGNO, in *Codice civile*⁸ a cura di P. Rescigno, t. 2, in *Le fonti del diritto italiano*, Milano, 2010, 4062, che la lettura costituzionalmente orientata è stata proclamata 'giusta' anche dalla Corte Costituzionale (vd. Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, I, 2201). Peraltro, la nuova posizione sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità a partire dal 2003 era già stata avallata da parte della dottrina. Cfr. M. FRANZONI, *Il danno alla persona*, Milano, 1995, *passim*; A. IANNARELLI, *Il danno non patrimoniale: le fortune della doppietta*, in P. Cendon-P. Ziviz (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano 2000, *passim*.



«... nei casi previsti dalla legge», non si riferisce solamente all'art. 185 cod. pen., ossia all'unica norma che prevede espressamente il risarcimento dei danni non patrimoniali laddove derivino da reato, bensì anche alle norme di rilievo costituzionale che tutelano i valori fondamentali dell'individuo.

La nuova lettura ha, dunque, posto le radici per allargare il risarcimento dei danni non patrimoniali anche ai diritti costituzionalmente rilevanti dell'individuo attraverso il ricorso all'art. 2059 cod. civ. in combinato disposto con la norma costituzionale lesa.

Il sistema della responsabilità civile è stato allora ricostruito da un lato riconoscendo il danno patrimoniale entro i limiti di cui all'art. 2043 cod. civ., dall'altro configurando la risarcibilità del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, del danno morale soggettivo e di pregiudizi diversi e ulteriori, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.

All'indomani delle sentenze, l'innovativa interpretazione estensiva dell'art. 2059 cod. civ. ha comportato diverse incertezze sul reale contenuto dei danni che la disposizione avrebbe potuto prevedere, nel rispetto della salvaguardia del principio di tipicità espressamente previsto.

Nel tentativo di chiarire la portata del controverso articolo, sono successivamente intervenute le note Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 che, con quattro sentenze⁴, non solo hanno completato quanto affermato dalle pronunce del 2003, ma hanno anche sancito la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., in tal modo impedendo la nascita di categorie autonome ed ammettendo le diverse voci di danno non patrimoniale solamente in ottica meramente descrittiva⁵.

Pertanto, per ciò che in tal sede è ritenuto di interesse, nel punto quattro dell'ordinanza di rimessione si richiedeva di verificare l'operatività del danno non patrimoniale nel campo della responsabilità tanto extracontrattuale, quanto contrattuale.

Le Sezioni Unite, sul punto, premettendo la sussistenza del principio del riconoscimento della tutela minima costituita dal risarcimento per i diritti inviolabili della persona, hanno chiarito che «... la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che

⁴ Vd. Cass. S.U., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in *Guida al diritto*, 2008, f. 47, 16 ss. Come rileva V. TOMARCHIO, *Il danno*, cit., 45, la richiesta di una presa di posizione da parte delle Sezioni Unite circa la problematica dell'autonoma risarcibilità del danno esistenziale era stata sollevata dalla terza sezione della Corte di Cassazione mediante un'ordinanza interlocutoria con la quale, dopo aver percorso le tappe del contrasto tra le varie correnti giurisprudenziali, ha rivolto otto quesiti al giudice nomofilattico.

⁵ Vd. V. TOMARCHIO, *Il danno*, cit., 48.



sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale»⁶.

Di conseguenza, qualora dall'inadempimento derivasse oltre alla violazione di obblighi di rilevanza economica derivanti dal contratto anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale⁷.

Tanto rilevato, in tema di prova e di liquidazione del danno le Sezioni Unite, in opposizione alla tesi che identificava il danno con l'evento dannoso e la variante che nel caso di lesioni di valori della persona considerava il danno *in re ipsa* nell'evento verificatosi, hanno configurato la lesione di diritti inviolabili della persona come danno-conseguenza.

Quindi, con riferimento ai mezzi di prova, se per il danno biologico la normativa vigente, prevista dagli artt. 138 e 139, d.lgs. 209/2005, richiede l'accertamento medico legale, per gli altri pregiudizi non patrimoniali può farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

Le Corte di Cassazione si è, inoltre, soffermata sul ricorso alla prova presuntiva rela-

⁶Cass. S.U., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, cit., 16 ss. Sulla pronuncia si è espresso in modo parzialmente critico A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un de profundis per il danno esistenziale*, in *Danno e resp.*, 2009, 32. L'Autore, infatti, pur essendo contrario all'esistenza di un'autonoma categoria del danno esistenziale, muove alcune critiche alla pronuncia, in particolare relativamente alla ricostruzione in termini di tipicità del danno non patrimoniale. Parzialmente critico è anche C. CASTRONOVO, *Danno esistenziale: il lungo addio*, in *Danno e resp.*, 2009, 5, il quale evidenzia dei profili di incoerenza sistematica sul riconoscimento della tipicità dell'ingiustizia riguardo al solo danno non patrimoniale: per l'Autore sarebbe preferibile parlare di tipicità dell'ingiustizia tanto per il danno patrimoniale, quanto per il danno non patrimoniale.

⁷La disciplina del danno non patrimoniale per lungo tempo è stata circoscritta all'ambito extracontrattuale. Tale convinzione trovava le proprie ragioni nel fatto che in passato detto risarcimento era previsto solamente laddove derivasse da reato. A partire dalle S.U. del 2008, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. consente di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale può essere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali: l'integrità psicofisica e la salute, come chiarisce C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., 204, possono essere valutati «... da fatti inquadrabili sia nell'illecito civile sia nell'inadempimento». Ciononostante, lo stesso Autore nota che oltre alla lesione dei diritti fondamentali il danno non patrimoniale è dovuto solo se la sua risarcibilità è prevista dal contratto o da disposizioni normative. Quindi, anche se l'obbligazione è diretta a soddisfare interessi non patrimoniali, il creditore potrebbe soddisfare solo gli interessi derivanti dai riflessi economici negativi dell'inadempimento. *Contra* vd. M. COSTANZA, in *Riv. crit. dir. priv.* 1987, 127, che ritiene, invece, l'ammissione del carattere non patrimoniale dell'interesse creditorio da parte dell'art. 1174 cod. civ. Sulla medesima posizione si segnala anche F.M. TESCIONE, *Il danno non patrimoniale da contratto*, Napoli, 2008, 117. Sul profilo, invece, delle azioni esperibili F. CARINGELLA-L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, cit., 1511, evidenziano come, qualora l'inadempimento determini oltre alla violazione degli obblighi di carattere economico derivanti dalla stipulazione del contratto anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, la tutela risarcitoria potrà essere versata direttamente nell'azione di responsabilità contrattuale, senza alcun ricorso al cumulo di azioni.



tiva al pregiudizio non biologico, rilevandone il particolare rilievo, «... non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri ...». Tuttavia, per il medesimo, è richiesta al danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, consentano di risalire al fatto ignoto per mezzo della serie concatenata di fatti noti⁸.

3.– Chiarito il recente orientamento manifestato dalla Suprema Corte relativamente alla risarcibilità dei danni non patrimoniali derivati da inadempimento, occorre premettere brevi considerazioni circa la disciplina generale relativa alla vendita dei beni di consumo, per verificare se il medesimo possa essere ritenuto compatibile con la disciplina consumeristica⁹, che si articola in un sistema costituito dalle disposizioni codicistiche di

⁸ Vd. F. CARINGELLA-L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, cit., 1515.

⁹ Sulla vendita dei beni di consumo vd., nella dottrina italiana, dall'opera più recente alla meno recente, V. BARBA, *La conformità del bene venduto al contratto*, in *Contratto e responsabilità* a cura di G. Vettori, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore*, II, Padova, 2013, 1147 ss.; T. DALLA MASSARA, *La «maggior tutela» del consumatore: ovvero del coordinamento tra codice civile e codice del consumo dopo l'attuazione della direttiva 2011/83/UE*, in *Contr. impr., dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale*, 2016, 743 ss.; L. FOLLIERI, *I rimedi per la consegna di un bene non conforme*, in *Contratto e responsabilità* a cura di G. Vettori, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore*, I, Padova, 2013, 1197 ss.; C. PILIA, *La Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori*, in *Contratto e responsabilità* a cura di G. Vettori, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore*, I, Padova, 2013, 863 ss.; R. CAMPIONE, *La sostituzione del bene, quale azione di esatto adempimento, nel sistema codicistico di tutela dell'acquirente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 53 ss. M. PALADINI, *I rimedi al difetto di conformità nella vendita di beni di consumo*, in *La tutela del consumatore in Internet e nel commercio elettronico* a cura di E. Tosi, Milano, 2012, *passim*; A. LUMINOSO, *La compravendita. Corso di diritto civile*⁷, Torino, 2011, 373 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*², cit., 919 ss.; M. FOLLIERI, voce *Compravendita e danno (dir. civ.)* a cura di G. De Cristofaro e A. Zaccaria, in *Dizionari del diritto privato* promossi da Irti, Milano, 2011, 855; E. M. LOMBARDI, *Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, Milano, 2010, 327 ss.; G. VETTORI, *Contratto e rimedi*², Padova, 2009; P. PERLINGIERI, *La tutela del consumatore tra normative di settore e codice del consumo*, in *Il diritto dei consumi: realtà e prospettive* a cura di G. Cavazzoni, L. Di Nella, L. Mezzasoma e F. Rizzo, Napoli, 2008, 11 ss.; C. ROMEO, *I presupposti sostanziali della domanda di adempimento*, Milano, 2008, *passim*; R. CALVO, *Vendita e responsabilità per vizi materiali, II, Il regime delle «garanzie» delle vendite del consumo*, Napoli, 2007, 244 ss.; M. FOLLIERI, *Diritti del consumatore*, in *Codice del Consumo, Commentario* a cura di G. Vettori, Padova, 2007, 923 ss.; V. MANNINO, *Questioni di diritto*, Milano, 2007, *passim*; C. CASTRONOVO, *Diritto privato generale e diritti secondi. La ripresa di un tema*, in *Eur. dir. priv.*, 2006, 397; G. DE CRISTOFARO, *Il «codice del consumo»*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2006, XXIX, 795 ss.; M. GIROLAMI, *I criteri di conformità al contratto fra promissio negoziale e determinazione legislativa nel sistema dell'art. 129 del codice del consumo*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 227 ss.; G. DE CRISTOFARO, *La vendita dei beni di consumo*, in *I contratti dei consumatori*, II, a cura di E. Gabrielli e E. Minervini, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2005, 1051; V. MANNINO, *Le tutele*, cit., 205 ss.; G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Roma-Bari, 2003, *passim*; C. AMATO, *Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori. Problemi e tecniche di attuazione della legislazione comunitaria dell'ordinamento italiano e nel Regno*



cui agli artt. 1470 ss. cod. civ. e dalle recenti disposizioni di cui agli artt. 128 ss. del codice del consumo¹⁰.

Invero, la novità normativa introdotta con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206¹¹ – frutto di

Unito, Milano, 2003, 368 ss.; R. BIN-A. LUMINOSO, *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, Padova, 2003, *passim*; G. DE CRISTOFARO, voce *Vendita (vendita di beni di consumo)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXXII, Roma, 2003, 10; G. DE NOVA, *La scelta sistematica del legislatore italiano*, in *L'acquisto dei beni di consumo. D. Lgs. 2 febbraio 2002*, n. 24, Milano, 2002, 5; A. DI MAJO, *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 6 ss.; A. LUMINOSO, *Il contratto nell'Unione europea: inadempimento, risarcimento del danno e rimedi sinallagmatici*, in *Contr.*, 2002, 037 ss.; P. SCHLESINGER, *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, in *Corriere giur.*, 2002, 561 ss.; G. AMADIO, *difetto di conformità e tutele sinallagmatiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 80 ss.; C. M. BIANCA, *Consegna di aliud pro alio e decadenza dai rimedi per omessa denuncia nella direttiva n. 99/44/CE*, in *Contr. impr. Eur.*, 2001, 16; R. DE MATTEIS, *Il difetto di conformità e l'equilibrio contrattuale dello scambio*, *Contr. impr. Eur.*, 2001, 46 ss.; A.M. GAROFALO, *Garanzia per vizi e azione redibitoria nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 243 ss.; A. LUMINOSO, *Riparazione o sostituzione della cosa e garanzia per vizi nella vendita dal codice civile alla direttiva 1999/44/CE*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 861; A.M. BENEDETTI, *Tutela del consumatore e autonomia contrattuale*, in *Studi in onore di Renato Scognamiglio*, I, Roma, 1997, 71; N. IRTI, *L'età della decodificazione*⁴, Milano, 1986, 56.

¹⁰Tra chi analizza la questione, specialmente T. DALLA MASSARA, *La «maggior tutela»*, cit., 744, si chiede se possa la maggior tutela elevarsi a criterio di soluzioni di potenziali conflitti di nome. È un chiaro problema di coordinamento normativo. Nella stessa direzione cfr. C. CASTRONOVO, *Diritto privato generale e diritti secondi. La ripresa di un tema*, in *Eur. dir. priv.*, 2006, 397; A. ZOPPINI, *Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai «codici di settore» (muovendo dal confronto tra nuovo contratto e modificazione del regolamento contrattuale nel codice del consumo e nel codice delle comunicazioni elettroniche)*, in *www.judicium.it*, 2 ss., che introduce il problema rilevando come «il diritto privato è stato edificato sulla distinzione tra le regole suscettibili di disciplinare casi analoghi e le regole eccezionali (come si legge all'art. 14 disp. prel.), insuscettibili pure di estensione interpretativa. Non invece univoco è se l'analogia sia (sempre) preclusa alla norma speciale, così individuata perché quel medesimo fatto – in mancanza d'una fattispecie che identifica un sotto-insieme ($x + 1$) – sarebbe sussunto in un'altra fattispecie, appunto generale perché descrittiva dell'insieme ($=x$) cui la prima appartiene»; G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, *passim*. A conclusioni differenti giunge M. FOLLIERI, *I rimedi*, cit., 1210 ss. È possibile, altresì, richiamare la posizione di G. DE NOVA, *La scelta*, cit., 5 ss.; ID., *La disciplina della vendita dei beni di consumo nel «Codice» del consumo*, in *Contratti*, 2006, 391; ID., *Sul rapporto tra disciplina generale dei contratti e singoli contratti*, in *Contr. impr.*, 1988, 327 ss., il quale, oltre ad osservare come la vendita dei beni di consumo sia un sottotipo della vendita di cosa mobile, ritiene altresì che in ragione di ciò si debbano applicare in via diretta le norme dettate per la vendita del codice civile laddove non vi sia per la vendita dei beni di consumo una disposizione *ad hoc*. Cfr. in dottrina, per ulteriori riferimenti, A. VENTURELLI, *Il diritto concorrente*, in *Contratto e responsabilità* a cura di G. Vettori, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore*, II, Padova, 2013, 1381; V. MANNINO, *Questioni di diritto*, Milano, 2007, 210 ss.; ID., *Le tutele per l'anomalia del bene venduto fra antico e postmoderno*, in *La vendita dei beni di consumo* a cura di R. Alessi, Milano, 2005, 205 ss.; ID., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo* coordinato da A.M. Garofalo, Padova, 2003, 7 ss.; E. GABRIELLI, *Aspettative del consumatore, tutela del mercato e adempimento della vendita dei beni di consumo*, in *Giust. civ.*, 2005, II, 4.

¹¹L'aspetto maggiormente innovativo della disciplina è stato quello dell'ampliamento dei rimedi concessi al consumatore: oltre alla risoluzione del contratto e alla riduzione del prezzo, il compratore può, in-



un'evoluzione che ha coinvolto diversi ordinamenti nazionali nell'ambito di un tentativo di armonizzazione che a livello comunitario sta venendo ad esistenza mediante l'emanazione di diverse direttive¹² – trova la sua genesi nella direttiva 1999/44 CE¹³, divenuta disciplina nazionale per effetto della sua ricezione mediante il d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, entrato in vigore il 23 marzo 2002.

fatti, domandare la riparazione o la sostituzione della cosa difettosa. Cfr. A. LUMINOSO, *Chiose in chiaroscuro*, cit., 33; R. FADDA, *La riparazione*, cit., 208 ss. Sul punto vd. T. DALLA MASSARA, *La «maggior tutela»*, cit., 768 ss., secondo il quale limitare il diritto di scelta del consumatore ai soli rimedi non previsti dalla normativa renderebbe le parole di cui all'art. 135, comma 2, cod. cons. superflue e prive di contenuto precettivo. L'Autore, infatti, osserva che la disposizione andrebbe analizzata nel suo esatto valore, ossia quello di applicare le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita «... ove manchi una previsione nel Titolo sulla vendita dei beni di consumo».

¹² Secondo R. FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita (dal codice civile al codice del consumo)*, Napoli, 2007, p. 180 ss., la tutela del consumatore è stata l'obiettivo principale della direttiva sulla garanzia della vendita (dir. 1999/44/CE). Infatti, sulla base di questo orientamento, era apparso opportuno un *restyling* di una disciplina legata a vecchi schemi romanistici delle azioni edilizie. Sul punto, peraltro, F. ADDIS, *L'ambito di applicazione della normativa*, in *Contratto*, cit., 1113, considera chiara la volontà legislativa di dare vita a un modello autonomo, sancendo un effettivo allontanamento dalle «... «vecchie» leggi complementari ...». Cfr. V. ROPPO, *Introduzione*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da G. Visintini, II, *I singoli contratti. Applicazioni pratiche e disciplina specifica*, Padova, 2009, 12; R. BIN, *Per un dialogo con il futuro legislatore dell'attuazione: ripensare l'intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita alla luce della direttiva comunitaria*, in *Contr. impresa Europa*, 2000, 403; S. PATTI, *Il diritto civile tra crisi e riforma dei codici*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, I, 85.

¹³ Osserva A. LUMINOSO, *La compravendita*⁶, Torino, 2009, 312 ss., che i fini primari della direttiva 1999/44 CE sono quelli sia di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori sia di armonizzare le discipline nazionali dei vari Paesi dell'UE. Tale disegno unificatore attraverserebbe, in particolare: i diversi tipi contrattuali, la contrapposizione tra vendite interne e vendite internazionali, le diverse tipologie di vizi e difetti, la distinzione tra difetti preesistenti e successivi alla vendita e le diversità esistenti tra forme di responsabilità e modelli rimediali. Il medesimo Autore, tuttavia, evidenzia diverse contraddizioni nella direttiva; come anche rileva F. ADDIS, *L'ambito*, cit., 1118, il quale analizza il risvolto negativo del recepimento della direttiva, che avrebbe creato «... un quadro normativo complesso, caratterizzato da regole non di rado difficilmente conciliabili, pur essendo dettate per la stessa situazione di fatto, oggettivamente intesa». Non è di diverso avviso R. FADDA, *La riparazione*, cit., 181, che ritiene come gli sperati esiti chiarificativi della riforma avrebbero dato adito in seguito a numerose problematiche. Cfr. inoltre la posizione di G. DE NOVA, *La scelta*, cit., 5 ss.; ID., *La disciplina della vendita dei beni di consumo nel «Codice» del consumo*, in *Contratti*, 2006, 391; ID., *Sul rapporto tra disciplina generale dei contratti e singoli contratti*, in *Contr. impr.*, 1988, 327 ss., che, oltre ad osservare come la vendita dei beni di consumo sia un sottotipo della vendita di cosa mobile, evidenzia altresì che in ragione di ciò si debbano applicare in via diretta le norme dettate per la vendita del codice civile laddove non vi sia per la vendita dei beni di consumo una disposizione *ad hoc*. Cfr. in dottrina, per ulteriori riferimenti, A. VENTURELLI, *Il diritto concorrente*, cit., 1381; V. MANNINO, *Questioni di diritto*, Milano, 2007, 210 ss.; ID., *Le tutele per l'anomalia del bene venduto fra antico e postmoderno*, in *La vendita dei beni di consumo* a cura di R. Alessi, Milano, 2005, 205 ss.; ID., in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo* coordinato da A.M. Garofalo, Padova, 2003, 7 ss.; E. GABRIELLI, *Aspettative del consumatore, tutela del mercato e adempimento della vendita dei beni di consumo*, in *Giust. civ.*, 2005, II, 4.



La novella, copia quasi conforme del provvedimento comunitario¹⁴, ha introdotto una normativa che si è presentata con imperfezioni e lacune tali¹⁵ da portare parte della dottrina a domandarsi se queste ultime si sarebbero potute risolvere qualora il legislatore nazionale avesse seguito le indicazioni caldegiate dalla stessa per una estensione delle nuove regole alle generalità delle vendite, in modo da creare un regime uniforme e comune a tutte le vendite commerciali¹⁶.

¹⁴ Secondo A. LUMINOSO, *La compravendita*⁶, cit., 179, Al riguardo, la direttiva 1999/44/CE può essere valutata da un lato come una disciplina che, nel regolare i contratti dei consumatori, si distacca dalla disciplina generale del contratto, dall'altro come una normativa che contribuisce alla realizzazione nel mercato interno della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Lo stesso Autore evidenzia come i due profili non sarebbero inconciliabili: piuttosto, pare che il testo comunitario tenti di conciliare due esigenze che sembrerebbero antitetiche, senza del resto sacrificare la tutela del consumatore. Sul punto ADDIS, *L'ambito*, cit., 1120, ritiene evidente che detto tentativo ha comportato da una lato l'avvicinamento di tecniche disciplinari e a soluzioni normative comuni e dall'altro la diversificazione delle stesse discipline e delle soluzioni normative interne, unendo, quindi, dall'esterno gli ordinamenti dei vari paesi e frammentando dall'interno l'ordinamento giuridico nazionale. Il paradosso del processo di integrazione non sarebbe altro che la ricerca dell'unione tra i vari ordinamenti analogamente provoca un'inevitabile frammentazione del diritto privato nazionale. Tuttavia, il medesimo Autore conclude che ciò «... non significa che così debba necessariamente essere in futuro ...». Sul punto si pronuncia anche R. FADDA, *La riparazione*, cit., 178, che considera come l'armonizzazione delle legislazioni nazionali si porrebbe come presupposto fondamentale per la realizzazione di un mercato interno senza frontiere, in cui verrebbero meno le profonde differenze degli Stati membri, che – relativamente alla vendita – frenano i consumatori dall'effettuare acquisti in paesi con legislazione diversa dalla propria. Nella stessa direzione anche A. PALAZZO-A. SASSI, *Diritto privato del mercato*, in *I manuali di diritto e processo a cura di A. Palazzo*, Perugia, 2007, 185 ss., ritiene che la legislazione italiana di tutela dei consumatori è il frutto del processo di integrazione comunitaria. Il codice, peraltro, si ispirerebbe ad una concezione oggettiva della materia e l'articolazione dello stesso è rivolta al processo di consumo quale atto dinamico.

¹⁵ La problematica discende dalla trasposizione, nell'ordinamento interno, di una disciplina che rappresenta il prodotto di una armonizzazione internazionale da molti considerata come espressione della nascita di un diritto privato europeo, nella quale la disciplina dei contratti del consumatore costituirebbe un caposaldo. Cfr. A.M. MANCALEONI, *I contratti con i consumatori tra diritto comunitario e diritto comune europeo*, Cagliari, 2005, *passim*; ID., *Le ADR dei consumatori dopo l'attuazione della direttiva 2011/13/UE*, in *I contratti del consumatore e dell'utente tra diritto comune e codificazione di settore, Atti del Convegno svoltosi a Catanzaro il 22-23 ottobre 2015* a cura M.L. Chiarella, Napoli, 2016, 181 ss.; G. AMATO, U. TROIANI, *Codice del Consumo, arrivano le regole fra i piccoli utenti e i giganti del mercato*, in *Dir. e giust.*, 2005, n. 36, 1047 ss.

¹⁶ Sulla tematica cfr. L. ROSSI CARLEO, *Un omaggio al Maestro: l'attuazione della direttiva 99/44/CE*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, Napoli, 2007, 63; R. CALVO, *L'attuazione della direttiva n. 44 del 1999: una chance per la revisione in senso unitario della disciplina sulle garanzie e rimedi nella vendita*, in *Contr. impr. Europa*, 2000, 463 ss.; G. DE CRISTOFARO, voce *Vendita*, cit., 2; A. LUMINOSO, *Appunti per l'attuazione della 1999/44/CE e per la revisione della garanzia per i vizi nella vendita*, in *Contr. impr. Europa*, 2001, 83; ID., *Chiose in chiaroscuro in margine al d.lgs. n. 24 del 2002*, in *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo* a cura di R. Bin e A. Luminoso, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, XXXI, Padova, 2003, 58 ss.; S. MAZZAMUTO, *Equivoci e concettualismi nel diritto europeo dei contratti: il dibattito sulla vendita dei beni di consumo*, in *Europa e dir. priv.*, 2004, 1039 ss.



Tra le tante diverse problematiche sollevate dall'interpretazione della novella, quella riguardante la disciplina dei rimedi prevista dal d.lgs. 24/2002 – ora confluito nel codice del consumo – ha presentato una lacuna causata dall'assenza di una regolamentazione del risarcimento del danno. La previsione della tutela risarcitoria, infatti, è rimessa alla norma di chiusura di cui all'art. 135 cod. cons.¹⁷, che, disponendo l'individuazione della norma nell'ordinamento interno, pare impedire la ricerca della disciplina di siffatta tutela altrove¹⁸.

In dottrina si è discusso sulle alternative al codice del consumo valide per l'individuazione della norma da applicare al risarcimento del danno: una prima teoria farebbe espresso riferimento alla disciplina contenuta nella Convenzione di Vienna¹⁹; per un ul-

¹⁷ Con il trasferimento della disciplina nel codice del consumo, il legislatore ha scelto di riproporre con l'art. 135 cod. cons. una regola generale, che prescrive all'interprete di riconoscere al consumatore tutti i «... diritti ...» che gli sono attribuiti da «... altre norme dell'ordinamento giuridico», senza chiarimento alcuno sul riconoscimento di questi attraverso la dimostrazione di una lacuna nell'assetto di tutela previsto dagli artt. 129 ss. cod. cons. ovvero sulla garanzia di un concorso tra rimedi, che consenta all'interessato di scegliere se privilegiare i nuovi strumenti di tutela offerti dall'intervento comunitario o il ricorso alla tradizionale disciplina codicistica. Vd. F. ADDIS, *L'ambito*, cit., 1119. Per lo stesso Autore la problematica non può essere risolta sostenendo che l'art. 135 cod. cons. – unica previsione realmente innovativa introdotta nel 2005 – possa operare solo in presenza di una lacuna in quanto se il legislatore avesse voluto manifestare la volontà di consentire al consumatore di volgere lo sguardo verso le norme del codice civile solo nel silenzio della disciplina consumeristica avrebbe potuto abrogare l'art. 1519 *nonies* cod. civ., sostituendolo con l'art. 135, comma 2, cod. cons. Secondo altra parte della dottrina, invece, giacché l'art. 135, comma 2, cod. cons. dispone l'applicazione diretta delle previsioni del codice civile relative alla vendita laddove sia presente una lacuna, alla stessa conclusione dovrebbe giungersi anche per l'ipotesi di cui all'art. 135, comma 1, cod. cons. Cfr. S. TROIANO, in *La vendita dei beni di consumo*, Commentario a cura di Bianca, 2006, 114 ss.; R. ALESSI, *Contratti dei consumatori e disciplina generale del contratto dopo l'emanazione del codice del consumo*, in *Il diritto civile oggi. Compiti civili e didattici del civilista*, Napoli, 2006, 822.

¹⁸ Nell'affrontare la problematica della risarcibilità si deve tener conto che la complessità del discorso diventa maggiore alla luce delle recenti disposizioni della vendita di beni di consumo, le quali vanno ad integrare un sistema normativo costituito anche dalle disposizioni codicistiche. Cfr. V. TOMARCHIO, *Il danno non patrimoniale da inadempimento*, Napoli, 2009, 294. Vd. R. FADDA, *La riparazione*, cit., 297.

¹⁹ Come osserva M. PALADINI, *I rimedi*, cit., 357, nella Convenzione di Vienna, a differenza del codice del consumo, è previsto il rimedio della 'richiesta di adempimento' all'art. 46, comma 1, esperibile «... a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con tale esigenza». Inoltre, sul presupposto dell'art. 47, comma 1, «L'acquirente può fissare al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi»: la fissazione del termine supplementare impedisce, ai sensi dell'art. 47, comma 2, all'acquirente di avvalersi di altri rimedi per l'inadempimento, salvo quello di domandare il diritto al risarcimento del danno. Parimenti, l'art. 45, comma 3, dispone che il giudice non possa disporre di un termine di grazia laddove il compratore abbia agito sperando un'azione di rimedio all'inadempimento. Ancora, la sostituzione del bene, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 2, può essere richiesta al momento di denuncia del difetto di conformità o entro un periodo ragionevole, solo nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia essenziale. Il limite previsto, invece, per la proposizione di richiesta di eliminazione del difetto è quello della irragionevolezza avuto riguardo a tutte le circostanze, ai sensi dell'art. 46, comma 3. Il



teriore orientamento²⁰, che pare preferibile, la norma da applicare al risarcimento del danno nei beni di consumo verrebbe ad essere individuata nell'ordinamento interno, in piena conformità all'art. 135, commi 1 e 2, cod. cons.

Sulla base di quest'ultima tesi, il consumatore che chiede i danni derivanti dal difetto di conformità del bene al contratto deve invocare la norma del codice civile che possa maggiormente tutelare i suoi interessi.

Per valutare ciò, deve essere anzitutto effettuata una comparazione tra la disciplina di derivazione comunitaria e quella interna che evidenzia la differenza principale tra la normativa del rimedio risarcitorio e quella disposta dalla novella per gli altri rimedi concessi al consumatore²¹.

Invero, se nella disciplina codicistica il criterio di imputazione della responsabilità per danni è costituito dalla colpa del soggetto inadempiente e l'onere della prova liberatoria è posto a carico del venditore inadempiente, i rimedi previsti dall'art. 130 cod. cons. sussistono in base al fatto oggettivo dell'esistenza di un difetto di conformità al momento della consegna.

Da tale distinzione, deve essere altresì stabilito se il rimedio risarcitorio, rimanendo fuori dal sistema del codice del consumo, debba essere disciplinato solo dalle norme sopra richiamate oppure se questo, andando ad integrare il sistema della garanzia di derivazione comunitaria, possa venire regolato in maniera conforme dall'art. 130 cod. cons.²².

difetto di conformità legittima il compratore ad agire giudizialmente domandando la riduzione del prezzo proporzionalmente alla differenza tra il valore dei beni consegnati e quello che i beni avrebbero dovuto avere al momento della consegna. In conclusione, ai sensi dell'art. 50, l'acquirente può dichiarare la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento essenziale o successivamente allo spirare del termine supplementare fissato dal medesimo. Cfr. A. DI MAJO, *Garanzia e inadempimento*, cit., 12; A. LUMINOSO, *Chiose in chiaroscuro*, cit., 108.

²⁰ Cfr. R. FADDA, *La riparazione*, cit., 299; LUMINOSO, *La compravendita*⁶, cit., 292; V. TOMARCHIO, *Il danno non patrimoniale*, cit., 303.

²¹ Vd. R. FADDA, *La riparazione*, cit., 299.

²² Il fondamento dell'interrogativo è dedotto dall'evidenza che la disciplina di cui agli artt. 1218 e 1494 cod. civ. è diametralmente differente da quella disposta dalla novella di origine comunitaria. Sul punto, come nota R. FADDA, *La riparazione*, cit., 299, mentre sia nell'art. 1218 cod. civ. sia nell'art. 1494 cod. civ. la colpa del soggetto inadempiente costituisce il criterio di imputazione della responsabilità per danni ed entrambe le disposizioni prevedono che l'onere della prova liberatoria gravi sul venditore inadempiente, i rimedi previsti dall'art. 130 cod. cons. sono concessi al consumatore sulla base del fatto oggettivo dell'esistenza di un difetto di conformità. Peraltro, differiscono altresì i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 132 cod. cons. per i rimedi ai sensi dell'art. 130 cod. cons. rispetto a quelli di disposti dal codice civile. Allo stesso modo E. FOLLIERI, *I rimedi*, cit., 1128, rileva che il sistema dei rimedi di cui all'art. 130 cod. cons. «... prescinde dall'imputabilità al debitore del difetto di conformità ...», diversamente dai i



All'uopo, è possibile preliminarmente ricondurre il silenzio del legislatore a una precisa volontà di lasciare la regolamentazione del risarcimento del danno al diritto interno che, come appena osservato, postula il presupposto della colpa²³.

Parimenti, circa la scelta della norma codicistica che possa garantire una maggior tutela del consumatore, per l'orientamento che pare preferibile²⁴ il tentativo di porre in es-

rimedi risarcitori previsti dalle disposizioni relative ai contratti tipici e dalla norma che disciplina la responsabilità del venditore.

²³ Circa la problematica della rilevanza della colpa e al fine di trovare una soluzione di maggior favore per il consumatore vd. R. FADDA, *Il risarcimento dei danni*, in *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo* a cura di R. Bin e A. Luminoso, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, XXXI, Padova, 2003, 447 ss. In particolare vd. E. FOLLIERI, *I rimedi*, cit., 1130, secondo il quale la soluzione ideale potrebbe essere rappresentata da una via intermedia. Per l'Autore, nel caso in cui la domanda di risarcimento danni sia alternativa e/o sostitutiva ai rimedi previsti dall'art. 130 cod. cons., essa sarebbe disciplinata dalle norme del codice civile; se, invece, il risarcimento del danno è richiesto in via integrativa e cumulativa, dovrebbe essere regolato dagli artt. 128 ss. cod. cons. *Contra* cfr. A. DI MAJO, *Garanzia e inadempimento*, cit., 12 ss.

²⁴ Si segnala, tuttavia, *contra*, come, per parte della dottrina – favorevole alla c.d. 'tesi della garanzia' – il compratore può ottenere tutela risarcitoria sul fondamento di quanto disposto dall'art. 1494 cod. civ. In siffatta previsione la colpa, che è presunta – conformemente alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. – e per l'effetto della quale incombe sul venditore la prova liberatoria, «... consiste nell'aver conosciuto i vizi o nell'averli ignorati per negligenza al momento del contratto ...», ossia nell'aver stipulato il contratto, senza alcuna consapevolezza, in base alle norme di comune diligenza, sulla attuazione del medesimo. Il risarcimento ha, invece, il fine di reintegrare il patrimonio del compratore e deve comprendere, sulla base di quanto sancito dall'art. 1223 cod. civ., «... la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta». Dunque, mentre nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione il compratore avrebbe diritto alla differenza tra il prezzo e il maggior valore della cosa, esente da alcun difetto, nell'ipotesi della domanda di riduzione del prezzo lo stesso otterrebbe, mediante il risarcimento, la rimozione dei danni che residuano in seguito alla riduzione. La disciplina della vendita menziona, all'art. 1494, comma 2, cod. civ., tra i danni risarcibili anche quelli «... derivati dai vizi della cosa». La formula normativa non costituisce un eccezionale allargamento dell'area del pregiudizio da reintegrare, ma piuttosto la conferma dell'orientamento secondo il quale il danno risarcibile non consisterebbe esclusivamente nella differenza tra il maggior valore della cosa spettante al compratore ed il prezzo. Secondo il tradizionale orientamento, oggi dominante, i danni arrecati dalla cosa alla persona del compratore, a cose che gli appartengono o a terzi, sarebbero indiretti o ulteriori e andrebbero distinti da quelli previsti dall'art. 1494, comma 1, cod. civ. che contemplerebbe invece i danni diretti, risultanti – come evidenziato poc'anzi – dal minor valore della cosa, ovvero dalle spese di riparazione. Tuttavia, tale distinzione non inciderebbe sulla natura della responsabilità, in quanto entrambe le ipotesi riguarderebbero casi di responsabilità contrattuale derivante da lesioni conseguenti all'inesatta esecuzione della prestazione. Vd. C. CASTRONOVO, *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 957 ss.; P. SIRENA, *La vendita dei beni di consumo. Commentario* a cura di C.M. Bianca, Padova, 2006, 390 ss.; C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*², in *Trattato di diritto civile italiano* fondato da F. Vassalli, VII, t. 1, Torino, 1993, 985, che ravvisa nel vizio l'inesattezza della prestazione traslativa; A. LUMINOSO, *La compravendita*⁶, cit., 295; V. TOMARCHIO, *Il danno non patrimoniale*, cit., 303. Circa il consolidato orientamento giurisprudenziale che consente al compratore l'esercizio della pretesa risarcitoria in via autonoma, consentendo, in tal senso, il risarcimento a porre il compratore in una situazione economica equivalente a quella in



sere una ricostruzione sistematica delle regole vecchie e nuove non può prescindere da un approccio che tenga conto della specificità circa l'ambito di applicazione degli artt. 128-135 cod. cons., ossia dei contratti di scambio tra professionista e consumatore, nei quali assume un valore fondamentale il profilo obbligatorio – quindi l'obbligo di conformità – e pare rappresentare un profilo secondario il trasferimento della proprietà.

Per la suddetta caratteristica, viene ad essere giustificato l'utilizzo di tecniche di tutela basate su regole di responsabilità, che evidenziano il carattere speciale della normativa di origine comunitaria.

Dunque, la corrente ora analizzata ritiene che la migliore soluzione consista nell'adattamento alla peculiare ipotesi della vendita di beni di consumo della più generale disciplina dell'inadempimento prevista per i contratti sinallagmatici dagli artt. 1453 e 1218 cod. civ.²⁵. Dall'interpretazione di siffatte disposizioni è, infatti, possibile ricavare il diritto del consumatore a domandare non solo il danno-inadempimento derivante dal mancato raggiungimento dell'utilità finale perseguita per mezzo del contratto stipulato, bensì anche gli eventuali danni ulteriori rispetto a quello cui l'ordinamento prevede il diritto al ripristino. Per quest'ultimo motivo – rilevante ai fini della trattazione – si può ritenere che non vi sia alcuna ragione per negare al consumatore il diritto ad ottenere il risarcimento di quei danni, anche non patrimoniali, che siano conseguenza ulteriore dell'inadempimento²⁶.

cui si sarebbe trovato se la *res* fosse stata immune da vizi cfr. Cass., Sez. I, 11 maggio 2005, n. 9926, in *Giust. civ.*, 2006, 2, I, 405. Infine, si segnala, altresì, l'analisi di autorevole dottrina, seppur minoritaria, la quale osserva che mentre l'art. 1494, comma 1, cod. civ. prevede una responsabilità contrattuale relativa ai danni 'commerciali', l'art. 1494, comma 2, cod. civ. concerne una responsabilità aquiliana del venditore – essendo i danni derivanti da fatto illecito, quale è il fatto di aver consegnato cose suscettibili di creare pregiudizio all'integrità fisica o ai beni dell'acquirente – contraddistinta da una presunzione di colpa, derivante dalla messa in circolazione di prodotti difettosi. Pertanto, secondo quest'ultima impostazione, detta responsabilità risulta sottratta al regime dei termini brevi di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 cod. civ. Vd. A. LUMINOSO, *La compravendita*⁶, cit., 294.

²⁵ Sul punto si sono espressi favorevolmente A. LUMINOSO, *La compravendita*⁶, cit., 382, il quale, essendo giunto ad affermare che il diritto da applicare sia quello nazionale ed avendo accertato che la responsabilità prevista dalla novella è una responsabilità del venditore, opta per l'applicazione di cui agli artt. 1218 ss. cod. civ.; R. FADDA, *La riparazione*, cit., 300 ss., che, tenendo conto della mancata disciplina del risarcimento del danno nel codice del consumo, ravvisa nella disciplina di cui all'art. 1218 cod. civ. una maggior tutela approntata al consumatore; V. TOMARCHIO, *Il danno*, cit., 321, che considera come, pur in assenza di una disciplina *ad hoc* per il risarcimento del danno nell'ipotesi di inadempimento all'obbligazione di conformità, vi sia comunque la possibilità per il consumatore di esperire l'azione ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.

²⁶ Cfr. la posizione di V. TOMARCHIO, *Il danno*, cit., 321, secondo cui alcun dubbio oramai sussiste sulla eventuale corrispondenza tra utilità finale del bene compravenduto e l'interesse non patrimoniale che può essere esplicitato espressamente dal contratto ai sensi dell'art. 129, comma 2, lett. d), cod. cons. oppure può ricavarsi ragionevolmente dalla natura del bene ai sensi dell'art. 129, comma 2, lett. c), cod. cons.



Così, ad esempio, nell'ipotesi di difettosità del bene preesistente al trasferimento il venditore potrà essere già in colpa laddove manchi la verifica della conformità del bene al contratto al momento della stipulazione dello stesso ovvero al momento della individuazione della cosa generica e nella susseguente fase antecedente alla consegna. In tali casi, il venditore non incorrerebbe in alcuna responsabilità se il ripristino risultasse possibile e provvedesse a rendere conforme il bene prima della scadenza del termine per la consegna. Al contrario, il professionista non potrebbe rimanere esonerato da responsabilità per danni in caso di impossibilità di ripristino per causa a lui non imputabile, nonché – come nel caso analizzato – qualora omettesse di riparare o sostituire il bene.

Allora, in guisa all'ipotesi, prevista dall'art. 1174 cod. civ., in cui l'interesse creditore non patrimoniale assuma rilevanza, è possibile concludere nel senso di reputare il danno non patrimoniale risarcibile alla stregua delle norme sulla responsabilità contrattuale nel caso in cui questi assumano rilievo all'interno del piano delle obbligazioni contrattuali, allorché l'obbligazione sia specificamente preordinata al loro soddisfacimento oppure quando gli interessi rientrino nell'area di protezione offerta del contratto, in quanto funzione economico-individuale dello stesso²⁷.

4. – In virtù di quanto evidenziato, è ora possibile svolgere alcune considerazioni sull'orientamento del Tribunale di Cagliari in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall'inadempimento e, più nello specifico, di inadempimento di vendita di bene di consumo.

Dalla lettura della sentenza in commento, si può notare come Tizio non si sia limitato a convenire in giudizio Caio domandando la risoluzione del contratto stipulato con quest'ultimo, avente ad oggetto la vendita del macchinario servoscala a pedana, ma abbia anche richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal mancato funzionamento.

Il giudice adito, ritenendo dapprima meritevoli di accoglimento le domande di risoluzione del contratto stipulato con Caio, ha poi rigettato la domanda diretta a conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali derivati all'attrice dal mancato adempimento dell'obbligo di riparazione/sostituzione del macchinario difettoso, in quanto ha ritenuto

²⁷Dunque, per V. TOMARCHIO, *Il danno*, cit., 321, le coordinate da ricercare al fine di verificare se i danni non patrimoniali siano dovuti attengono all'interpretazione del titolo sul versante della delimitazione degli obblighi esistenti in capo alle parti e al giudizio di prevedibilità del danno al momento in cui l'obbligazione è sorta.



carente la prova circa la sussistenza del nesso di causalità giuridica tra l'evento e le conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali, per le quali, non operando alcuna presunzione, non basta la mera allegazione.

Lo stesso ha, infatti, premesso che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. ormai astrattamente consente la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da inadempimento anche laddove sia leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, e, sul fondamento di ciò, ha rigettato la domanda del risarcimento dei danni non patrimoniali poiché il pregiudizio della salute o della vita sociale dell'attrice, in quanto danno-conseguenza, non è stato dimostrato.

Al riguardo, è stato evidenziato che il non corretto funzionamento del servoscala, pur costituendo una fonte di disagio per chi non può fare affidamento sulle proprie forze fisiche per salire o per scendere, non comporta aprioristicamente il riconoscimento dell'esistenza di un vero e proprio danno non patrimoniale, che deve essere perciò dimostrato.

Con tale motivazione, è possibile rilevare che l'orientamento del giudice di merito non si discosta affatto dal solco tracciato dalle Sezioni Unite nel 2008 e dalla giurisprudenza successiva in modo univoco.

È allora preminente la volontà di condivisione delle pronunce sopra esaminate da parte del Tribunale adito, che hanno avuto il merito di salvaguardare il rispetto della tipicità di cui all'art. 2059 cod. civ. e che, nel farlo, hanno posto a fondamento dell'orientamento la necessità di agganciare il pregiudizio non patrimoniale ad un determinato referente normativo, senza, peraltro, incorrere in una rigida catalogazione.

Facendo applicazione di questi principi di diritto, il giudice non ha solo riconosciuto implicitamente al consumatore l'astratta risarcibilità, in caso di inadempimento dell'obbligo di conformità – consistente nell'obbligo di vendere un prodotto conforme e nell'obbligo di riparare o sostituire il bene, laddove viziato – del danno non patrimoniale, ma ha anche considerato il danno come una conseguenza derivante dagli inadempimenti.

Pertanto, le posizioni sostenute dalla Suprema Corte sono state ribadite *tout court* dal Tribunale di Cagliari riguardo al profilo della prova e pacificamente applicate alla disciplina consumeristica: il danno non patrimoniale, astrattamente riconoscibile anche laddove derivi non già da mero inadempimento, bensì da inadempimento di vendita di cosa di consumo, in quanto danno-conseguenza, deve essere necessariamente allegato e provato, non potendosi considerare sussistente *in re ipsa*, con la dimostrazione in giudizio del nesso di causalità giuridico.

Sul fondamento delle superiori considerazioni, deve ribadirsi in conclusione che colui che agisce in giudizio domandando il risarcimento dei danni non patrimoniali non può

JUS CIVILE



limitarsi ad allegare il danno ma dovrà fare ricorso ai mezzi di prova previsti dal nostro ordinamento: segnatamente, l'accertamento medico-legale per la lesione dell'integrità psico-fisica; la prova testimoniale, documentale e presuntiva per ogni altro pregiudizio non patrimoniale.